

**Sede legale: Via Giovanni XXIII, 188\190 - 66026 Ortona (CH) - C. F. f. n° 97398710588 - Banca: BCC SANGRO TEATINA - C\C N° 355167/06; IBAN IT 23 R 08968 68760 000060330626 - C\C Postale N° 76883362. BAN: IT 44 I 07601 03200 000076883362 Iscrizione Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma N° 525/2007**

**Internet: www.sosutenti.info - mail:** [**info@sosutenti.info**](mailto:info@sosutenti.info) **- N° Verde 800 090327 - fisso 085/9063398**

**COMUNICATO STAMPA**

LA SOS UTENTI, CON L’**AVV.** **EMANUELE ARGENTO**, SALVA DUE IMPRENDITORI PESCARESI DALLE ILLEGITTIME PRETESE DI DUE BANCHE I CUI DECRETI INGIUNTIVI VENGONO AZZERATI DAL TRIBUNALE DI PESCARA CON DUE SEPARATE SENTENZE DEL 22 E DEL 24 AGOSTO 2018.

Ancora pioggia di benefici economici sull’economia abruzzese, grazie alla SOS UTENTI e ai suoi specialisti in difesa di vittime di banche carnefici.

In difesa di due imprenditori pescaresi, aggrediti con decreti ingiuntivi da due diverse Banche nel 2012 e 2013, dopo 6 anni di battaglia giudiziale, dinanzi il **Tribunale di Pescara**. L’**Avv. Emanuele Argento**, Delegato Abruzzese e membro del Direttivo nazionale della SOS UTENTI è riuscito a trarli in salvo. Agli Utenti il Tribunale con due separate sentenze ha azzerato i debiti pretesi dalle rispettive Banche.

**I Fatti:**

Nel dicembre del 2012 una Banca aveva richiesto e ottenuto dal Tribunale di Pescara un Decreto Ingiuntivo a carico di un Imprenditore Pescarese e del suo garante fideiussore per € 78.761,63, quale presunto saldo debitore di due conti correnti.

Nel mese di Aprile del 2013 un’altra Banca aveva richiesto e ottenuto sempre dal Tribunale di Pescara un altro Decreto Ingiuntivo a carico di un altro imprenditore e del suo garante fidejussore per € 56.000,00, a motivo di due presunte anticipazioni di fatture non pagate, confluite su vari rapporti di conto corrente e assistito dalla garanzia fidejussoria, sino a € 232.500,00.

I Fidejussori ai quali le Banche hanno chiesto il pagamento, si sono opposti e il Tribunale ha azzerato il credito delle banche.

**I principi di diritto affermati dal Tribunale:**

La Sentenza del Tribunale di Pescara del 22\08\2018, N° 1175/2018, a firma del Giudice Unico, **Dott.ssa Grazia Roscigno,** sintetizza che “*Nel Contratto di conto corrente con apertura di credito l’Onere della prova è a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che, in Mancanza di tutti gli estratti conto completi, il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale*”.

In dettaglio, “In base all’assunto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “*In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.*” (la più recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018), non sono state esaminate le questioni di nullità ma direttamente affrontate dal Giudice quelle inerenti il riparto dell’onere della prova. E siccome la Banca non ha provato come si sia formato il Suo Credito, il tribunale lo ha azzerato liberando il Garante Fidejussore dal pagamento della somma di € 56.000,00 richiesto con Decreto Ingiuntivo.

La sentenza del Tribunale di Pescara del 24\08\2018 N. 1209/2018, a firma del G.O.T. **Dott.ssa Sabrina De Simone** conferma che “*Nel Contratto di conto corrente con apertura di credito, l’Onere della prova di come si sia formato il saldo debitore è a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. La Mancanza del contratto di apertura del conto corrente e di tutti gli estratti conto completi comporta la REVOCA del decreto ingiuntivo e la CONDANNA della banca a rimborsare le spese di lite*”.

Più in dettaglio, “*In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario), oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. Il debito azzerato ammonta ad € 78.761,63*” e con ciò liberando anche il Garante Fidejussore.

A beneficio di tutte le vittime, di ingiuste e indimostrate pretese creditorie da parte delle banche, le due sentenze insegnano e confermano che “*È pacifico in giurisprudenza che “superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), nel successivo giudizio a cognizione piena - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito*” (Cass. civ. Sez. I, 02-08-2013, n. 18541).

**Gli ingiusti patemi d’animo e le devastanti conseguenze pratiche causate dalle due banche ai due imprenditori.**

**E’ noto che la richiesta del Decreto Ingiuntivo comporta “Morte Creditizia e Morte Bancaria” della vittima, che viene costretta a vivere nel limbo della società civile senza credito, senza carte di credito, e spesso senza nemmeno un conto corrente attraverso il quale pagare le Tasse e/o poter gestire una vita normale.**

Ci son voluti **6 anni** di strenua difesa legale ad opera dell’instancabile **Avv. Emanuele Argento,** per far emergere la verità e per respingere ogni pretesa delle due Banche che non sono riuscite a provare il loro credito.

“*In Abruzzo, ma anche in tutta Italia* – chiosa il Presidente Onorario della SOS UTENTI **Dott. Gennaro Baccile** - *un terzo delle pretese creditorie delle banche attivate con Decreti Ingiuntivi si rivelano “Bufale” e privi di ogni fondamento. Una piaga che coinvolge nella regione Abruzzese non meno di 10.000 utenti bancari e per 1 miliardo e 400 milioni circa di crediti bancari classificati a Sofferenza, inesistenti se sottoposti a giudizio come quelli dei due imprenditori pescaresi. Il Dato nazionale ammonta a ben 1 milione e 100 mila affidati equivalenti a circa 65 miliardi di € di debiti bancari forse fasulli*”.

In altre parole il sistema Bancario detiene ingiustamente l’equivalente di tutte le risorse necessarie per attuare il noto Contratto di Governo dell’Attuale Amministrazione Nazionale.

Ora, chi risarcirà i patemi d’animo per le imprese devastate o famiglie di imprenditori e dipendenti ridotti sul lastrico, dopo sei anni di attesa, per accertare la Giustizia che dimostra come nulla fosse dovuto dai due imprenditori in esame, alle due banche?”

Con questa conclusione del **Dott. Baccile,** che afferma: “*La SOS UTENTI in Abruzzo, con l’****Avv. Argento*** *ed altri giovani Professionisti, tutti componenti del laboratorio Giurimetrico, dal 2001 ad oggi ha difeso migliaia imprese e famiglie facendo ottenere benefici economici per circa 100 milioni di €, nonostante i rispettabili, ma spesso criticabili, contrasti giurisprudenziali all’interno di singoli Tribunali caratterizzati in alcuni casi da contrasti e conflitti che la cronaca ha puntualmente rivelato”*.

Ci si augura che anche le prossime pronunce siano autentiche e non caratterizzate da nepotismi e spinte conflittuali che determinerebbero un ulteriore aggravamento delle legittime aspettative degli Utenti della Giustizia.

Ortona, 31\08\2018 Sos Utenti – Ufficio Stampa e Divulgazione

Si rammenta infatti che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (Cass., 26 maggio 2011, n. 11626; Cass., 19 marzo 2007, n. 6514; Cass., 18 maggio 2006, n. 11749; Cass., 11 marzo 1996, n. 1978; Cass., 26 febbraio 1999, n. 1668.)

Soltanto attraverso gli estratti conto (salvo le eccezioni non ricorrenti nel caso di specie v. Cass., 13 marzo 2017, n. 6384, in motivazione) è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti, in loro assenza deve ritenersi, in quanto alla stregua di qualsiasi soggetto che pretenda di vantare un credito, la Banca, trattandosi di un credito costituito dal saldo delle partite dare/avere tra le parti, dovrà indicare le annotazioni contabili degli addebiti e degli accrediti, comprese quelle per interessi commissione e così via.

Ciò, ovviamente, vale anche per i fideiussori in quanto il contratto di garanzia stipulato non contiene la clausola di rinuncia alle eccezioni quindi ai sensi dell'art. 1945 c.c., il garante può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale.

Nel caso di specie l’opposta non ha prodotto gli estratti conto, pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato (segnalazione dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara)

Con due sentenze emanate tra il 2016 (n° 489/2016) e 2017 (n° 453/2017) il Tribunale di Lanciano ha reso giustizia ad un piccolo imprenditore correntista di una importante Banca cittadina riconoscendo:

1) L'azzeramento di tutti gli interessi anatocistici dal 1985 al 2010 poichè la Banca non aveva fatto sottoscrivere allo stesso correntista la clausola di pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 2000 in poi, a seguito della entrata in vigore della Delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 9\2\2000;

2) L'Azzeramento del primo saldo debitore per il correntista pari ad € 62.235,31 esposto alla data dell'1\4\2002 perchè la Banca si è rifiutata di fornire al medesimo correntista gli estratti conti relativi agli anni precedenti a partire dal 1985.

Tale ultimo riconoscimento, frutto di una complessa ed articolata difesa tecnico-legale ad opera **dell'Avv. Andrea Florindi** e del perito **Dott. Gennaro Baccile** del Laboratorio Giurimetrico della **SOS UTENTI,** ha comportato un miglioramento dell'importo riconosciuto dal Tribunale di ben 76.608,00 € atteso che il solo anatocismo avrebbe comportato la restituzione di appena 4.943,00 €

Tale ultimo aspetto, riferisce il **Dott. Baccile**, sia nella sua veste di Perito esperto Giurimetrico Presidente Onorario della SOS UTENTI che nella sua veste di difensore Tecnico del correntista, è stato oggetto di approfondito studio nel laboratorio Giurimetrico della SOS UTENTI per far penalizzare il più possibile le Banche che si rifiutano di restituire copia degli estratti conto sin dall'inizio del rapporto quando il conto corrente ha avuto durata superiori a dieci anni.

Continua il **Dott. Baccile**, che pur di evitare più consistenti restituzioni di interessi anatocistici, quando il rapporto di conto corrente si è prolungato da oltre il decennio, le Banche si arroccano sulla previsione di legge fiscale e civilistica ai fini di Bilancio di essere obbligatorio a conservare i documenti, e quindi anche gli estratti, conto solo per dieci anni.

Ma tale difesa, riferisce il **Dott. Baccile** non regge di fronte all'obbligo che incombe, sempre sulla banca, di provare come si sia accumulato il saldo debitore del conto corrente partendo dalla sua apertura.

E nel caso particolare, che ha visto la banca essere condannata dal Tribunale di Lanciano, la difesa del correntista ha più volte insistito con la banca a provare detto saldo debitore figurante all'1\4\2002 di € 62.235,31 e la Banca, nonostante che avesse sempre addebitato al correntista le spese di tenuta conto, si è rifiutata di restituire una copia degli estratti conto riportanti le movimentazioni e competenze addebitate prima di tale data.

Riferisce **l'Avv. Florindi** che tale obbligo probatorio per la Banca è stato confermato di recente anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N° 1584 del 20/1/2017.

Continua il **Dott. Baccile**, senza l'azzeramento del primo saldo debitore al 1° Aprile 2002, il riconoscimento del solo anatocismo per il correntista non avrebbe coperto nemmeno le spese di giudizio che il Tribunale ha compensate. Si pone, quindi, la riflessione che per citare in Giudizio le Banche occorre essere altamente qualificati e continuamente aggiornati su tutti i possibili esiti giudiziali e la professionalità necessaria è altamente complessa e articolata sicchè agli utenti bancari è bene raccomandare di fare moltissima attenzione a non farsi illudere da numerosi improvvisati che si propongono per far recuperare cifre spesso inesistenti.

Conclude il **Dott. Baccile**, con la SOS UENTI da un quinquennio stiamo conducendo una campagna informativa degli Utenti bancari a non cedere alle facili illusioni prospettate da sedicenti professionisti privi di effettive capacità e intenti solo a raccogliere incarichi molto onerosi, soprattutto in sede di soccombenza, ma inizialmente sollecitati con l'inganno della preanalisi gratuita. Sono stato persino querelato per diffamazione da una nota e capillare organizzazione nazionale di istigatori a fare cause inutili alle Banche: la querela è stata archiviata e i loro promotori nazionali sono sotto inchiesta a Brescia per truffa, associazione a delinquere ed altro. Purtroppo anche in Abruzzo e a Lanciano questi signori hanno mietuto vittime che oggi si leccano le ferite causate dalle cause perse.

Internet e la rete è piena zeppa di millantatori e falsi profeti miracolanti recuperi indebiti bancari. Solo le Associazioni storicamente impegnate con i loro professionisti molto noti da decenni, possono garantire i migliori risultati e le migliori difese anche quando gli orientamenti dei singoli tribunali sono ostici per l'utente.

Ortona, 22\11\2017 La Segreteria Ufficio Stampa

**All.**

Sentenze Trib. Lanciano

Foto Avv. Florindi e Dott. Baccile